

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ACHILLE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |
| (MI) FERRETTI | |

Seduta del 08/01/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 16/06/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso; quota quantificata in complessivi € 2.524,67, oltre interessi legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha anzitutto eccepito il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, il quale non aveva allegato al ricorso né copia della liberatoria, né quella del contratto di finanziamento, bensì uno stralcio dello stesso privo della seconda pagina. Nel merito, l'intermediario ha affermato di aver già restituito alla parte ricorrente quanto le spettava ai sensi della vigente disciplina. Ciò premesso, l'intermediario resistente ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.

Con provvedimento comunicato in data 18/11/2020, il Collegio ha sospeso il procedimento e disposto che la parte più diligente producesse copia integrale del contratto. L'intermediario ha prodotto la documentazione richiesta, mentre la parte ricorrente ha ribadito di essere in possesso delle sole pagine 1 e 3 del documento.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare la prima eccezione sollevata dall'intermediario resistente, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la parte ricorrente non avrebbe prodotto documentazione idonea a provare la propria domanda.

Osserva in merito il Collegio che con la decisione n. 7716/2017 quello di Coordinamento ha affermato che *“quando il fatto storico per il quale sia stato dato un riscontro documentale incompleto è stato specificamente contestato dall'altra parte (ad esempio, è stato prodotto un conteggio estintivo per supportare la domanda di rimborso di oneri non maturati sul presupposto dell'anticipata estinzione di un finanziamento, ma non è stata fornita la prova della sua effettiva estinzione, mentre l'intermediario ha allegato che il finanziamento è ancora in fase di ammortamento), non dovrebbe essere possibile sanare la carenza documentale attraverso una integrazione officiosa, salvo che essa sia sollecitata dalla parte ricorrente con la specifica richiesta di ordinare all'intermediario la esibizione del documento attestante la estinzione del finanziamento, di cui si dichiari incolpevolmente priva per averla già inutilmente invocata ai sensi dell'art.119 TUB, o per altro motivo; se invece la resistente si sia limitata a rilevare la incompletezza documentale di un atto-fatto la cui sussistenza materiale non è controversa (ad es. non è contestata la esistenza del contratto o la sua estinzione, ma manca il conteggio estintivo oppure la documentazione del contratto medesimo è incompleta di guisa che non è possibile procedere all'analisi delle clausole e al calcolo esatto delle commissioni da rimborsare) dovrebbe ritenersi possibile la integrazione documentale per iniziativa del Collegio”*.

Rileva inoltre il Collegio che:

- nel caso di specie non sono controversi né la concessione, né l'estinzione anticipata del finanziamento, né gli importi versati dalla parte ricorrente nel momento di tale estinzione, né, infine, l'ammontare dei rimborsi che l'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente al momento dell'estinzione del prestito;
- la carenza documentale eccepita dall'intermediario riguarda solo la pagina 2 del contratto di finanziamento, contenente la descrizione degli oneri addebitati alla parte ricorrente alla data di erogazione del prestito stesso;
- la parte ricorrente ha affermato di non essere in grado di produrre tale pagina, essendo incompleta la copia del contratto in suo possesso;
- l'intermediario era invece in possesso della copia completa del contratto ed è stato in grado di versarla negli atti del procedimento, come richiesto da questo Collegio.

Considerato quanto sopra, ritiene il Collegio che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'integrazione documentale disposta in precedenza e che, pertanto, la prima eccezione del resistente non possa essere accolta.

Venendo a considerare il merito della domanda formulata dalla parte ricorrente, osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18, ha stabilito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (costi *up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro "che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale";
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- la "commissione di intermediazione" di cui alla lettera "b" del contratto *inter partes*, è caratterizzata da sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *upfront*, riferendosi essa ad attività preliminari e relative alla fase di erogazione del prestito. Ne consegue che la suddetta commissione deve essere rimborsata nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi, individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto;
- devono, invece, qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le "spese di attivazione" di cui alla lettera "c" del contratto, che remunerano anche le attività relative alla "gestione della rete di vendita".

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 25.226,13 | Tasso di interesse annuale | 6,77% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 290,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 58,33% |
| Data di inizio del prestito | 01/01/2013 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 37,29% |

| rate pagate | 50 | rate residue | 70 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-----------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni d'intermediazione (B) | | | | 3.828,00 | Upfront | 37,29% | 1.427,50 | | 1.427,50 |
| Spese di attivazione (C) | | | | 500,00 | Recurring | 58,33% | 291,67 | | 291,67 |
| Totale | | | | 4.328,00 | | | | | 1.719,16 |

Campi da valorizzare

Tutto ciò premesso e considerato che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- vanno riconosciuti alla parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che *“gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)”* (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.719,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA